



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI FERRARA**  
Sezione lavoro

OGGETTO: assegno  
di maternità di base

in persona della dott.ssa Monica Bighetti, giudice del lavoro, all'udienza di discussione del  
**25/06/2018**, ha pronunciato mediante lettura la seguente

**SENTENZA CONTESTUALE**

nella causa n. **720/2017 R.G.** promossa

**DA**

• **CUSATO GIUSEPPE** rappresentata e difesa dall'Avv.  
come da procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo  
studio in Indirizzo Telematico;

**RICORRENTE**

**CONTRO**

• **COMUNE DI VIGARANO MAINARDA - contumace**  
• **INPS** (C.F. 02121151001) rappresentato e difeso dall' **GIROTTI MARCO** come da  
procura in atti ed elettivamente domiciliato presso la sede INPS V.LE CAVOUR 164  
44100 FERRARA;

**RESISTENTE**

**OGGETTO:** assegno di maternità di base.

\*\*\*\*\*

**CONCLUSIONI DELLE PARTI:** si richiamano le conclusioni di cui agli atti  
introduttivi.

**MOTIVAZIONE**

1. In via preliminare si precisa che, in ossequio alle modifiche legislative di cui alla legge 6 agosto 2015 n. 132, la sentenza sarà redatta in modo sintetico (ved. Art. 16-bis, **comma 9-octies**, decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 come modificato dalla citata legge: “ *gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità*



*telematiche sono redatti in maniera sintetica*”). Pertanto la presente sentenza verrà redatta secondo i canoni dettati dall’art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., e cioè limitandosi alla concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione, locuzione quest’ultima interpretata come estrinsecazione dell’iter logico giuridico seguito per addivenire al *decisum* potendosi prescindere dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti ove non costituiscano premesse logicamente e giuridicamente necessarie.

2. La ricorrente, cittadina marocchina titolare di permesso di soggiorno per motivi familiari e di permesso unico per lavoro, ha richiesto in data 23 marzo 2015 al Comune di Vigarano Mainarda (Fe) l’assegno di maternità di cui all’art.74 d. lgs 151/2001 a seguito della nascita del figlio Il Comune ha respinto la domanda in quanto la richiedente non era titolare di permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo. La cittadina marocchina ha adito il giudice del lavoro con le forme di cui all’art.28 d. lgs 150/2011 e art.44 d.l. 286/98 ritenendo che il comportamento adottato nei suoi confronti dal Comune e dall’INPS fosse discriminatorio alla luce della direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2011/98/UE e dell’accordo euromediterraneo tra l’Unione Europea ed il Regno del Marocco, recepito dall’Italia con l. 302/1999, i quali stabiliscono, nell’ambito previdenziale, una parità di trattamento tra cittadini europei e cittadini extraeuropei. Concludeva quindi per l’accertamento della discriminazione nei confronti dell’INPS e del Comune, per la condanna del Comune a cessare la condotta discriminatoria e riconoscere il diritto all’assegno e per la condanna dell’INPS al pagamento della prestazione nella misura di euro 1694,00 oltre interessi legali.

3. Nel decreto di fissazione dell’udienza il giudice del lavoro disponeva la conversione del rito speciale ex art.702 bis c.p.c. in rito ordinario, ritenendo inapplicabile la disposizione di cui all’art.702 bis perché alternativa al processo ordinario di cognizione e non al processo del lavoro.

Il Comune non si costituiva in giudizio ed era dichiarato contumace.

L’INPS, da par suo, dopo avere rilevato che l’attrice non aveva firmato la procura, ricusava la propria legittimazione passiva, indicando nel Comune l’organo deputato a riconoscere il diritto all’assegno.

Premesso che la ricorrente ha firmato il mandato alle liti e ciò è visibile sia nella copia depositata unitamente al ricorso, sia in quella meglio scannerizzata e depositata



all'esito dell'eccezione dell'INPS, deve dichiararsi il diritto della ricorrente ad ottenere la prestazione richiesta.

Innanzitutto non può disconoscersi la legittimazione passiva dell'INPS in quanto la ricorrente ha domandato l'erogazione della provvidenza. Ai sensi dell'art.74 comma 8 del d. lgvo 151/2001 *“l'assegno di cui al comma 1, ferma restando la titolarità concessiva in capo ai comuni, è erogato dall'INPS sulla base dei dati forniti dai comuni, secondo modalità da definire nell'ambito dei decreti di cui al comma 9 (Decreti ministeriali)”*. L'INPS è quindi legittimato passivo, unitamente al Comune convenuto.

4. La Corte costituzionale investita della questione di costituzionalità dell'art.74 del d. lgs 151/2001 nella parte in cui limita l'erogazione dell'assegno di maternità di base alle cittadine straniere in possesso della carta di soggiorno (ora permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo) in relazione a vari parametri tra cui l'art.3, 10, 117, 31 e 38 della Costituzione, ha dichiarato la questione inammissibile in quanto il giudice a quo non aveva preso in considerazione – in punto di rilevanza della questione- la possibilità di disapplicare la norma interna alla luce dell'eventuale diretta applicabilità dell'art. 12 della direttiva 13 dicembre 2011, n. 2011/98/UE, che, attraverso il richiamo all'art. 3, paragrafo 1, lettera b), riconosce lo stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro per quanto concerne i settori della sicurezza sociale come definiti dal regolamento (CE) n. 883/2004 "ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002" (ordinanza nell'ordinanza 95/2017).
5. Orbene, l'art. 12 della Direttiva 2011/98/UE che stabilisce che *“i lavoratori di cui al paragrafo 1, lett. b) e c) beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano per quanto concerne ...e) i settori della sicurezza sociale come definiti dal regolamento UE 883/2004”* non è stato trasposto nel nostro ordinamento nell'ambito del d.lgs. n. 40/2014 di recepimento della medesima.

Ritiene questo giudice che l'art.12 della Direttiva non trasposta abbia efficacia diretta nel nostro ordinamento, trattandosi di disposizione ben precisa (*“i lavoratori...beneficiano dello stesso trattamento...(ne)i settori della sicurezza*



*sociale come definiti*” ecc) ed incondizionata, non dovendo lo Stato svolgere alcuna attività per applicarla.

Essa si riferisce al settore che ci occupa e ai cittadini stranieri ai quali sia consentito di lavorare, come la ricorrente, pur avendo fatto ingresso per motivi familiari.

Trattasi di efficacia cosiddetta “*verticale*” (ossia nei rapporti tra Stato, o in genere Pubblica Amministrazione, e privati) non potendosi revocare in dubbio che sia il Comune che l’INPS prestano servizi di interesse pubblico e sono dotati di poteri che eccedono i limiti di quelli risultanti dalle norme che si applicano ai rapporti tra i singoli<sup>1</sup>.

Deve pertanto riconoscersi alla ricorrente, titolare di permesso di soggiorno per motivi familiari e di permesso unico per lavoro il diritto a percepire l’assegno di maternità di base di cui all’art.74 del d. lgs 151/2001, disapplicando la disposizione testè citata nella misura in cui limita ai soggiornanti di lungo periodo la prestazione medesima, ai sensi dell’art. 12 della direttiva 13/12/2011, n. 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

6. Non si concorda con la ricorrente riguardo al profilo della discriminazione invocato. Il Comune di Vigarano e l’INPS hanno dato attuazione ad una norma della legislazione italiana, sicché è alla legislazione italiana – oggi qui disapplicata- che deve riconnettersi il profilo discriminatorio. D’altro canto l’INPS ha opposto una eccezione preliminare ingiustificata di talché, alla luce di tutti questi aspetti, si ritiene di compensare interamente le spese con il Comune di Vigarano e di condannare l’INPS a rifondere alla ricorrente due terzi delle spese sostenute, compensandole per un terzo. Alla luce del pregio delle questioni giuridiche trattate si liquidano le spese complessive in euro 983 di cui euro 855 per compensi ed euro 128 per spese, oltre IVA E CPA.

p.q.m.

**accerta e dichiara** che \_\_\_\_\_ ha diritto all’assegno di maternità di base di cui all’art.74 d. lgs 151/2001 e per l’effetto condanna l’INPS a corrispondere alla ricorrente il predetto assegno, nella misura di euro 1694,00, oltre interessi legali dal dì della domanda al saldo.

Compensa totalmente le spese tra la ricorrente ed il Comune di Vigarano Mainarda.

<sup>1</sup> Sez. 1, Sentenza n. 23937 del 09/11/2006, Rv. 594866 - 01



Compensa per un terzo le spese tra la ricorrente e l'INPS. Condanna l'INPS a corrispondere alla ricorrente due terzi delle spese di lite, che liquida complessivamente in euro 983,00, oltre IVA e CPA.

Così deciso in Ferrara il 25/06/2018

IL GIUDICE  
Monica Bighetti

